

**Decisione n. 18/2025**

**Procedimento n. 007/FIPM/2025**

**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO  
IL TRIBUNALE FEDERALE**

Procedimento n. 007/FIPM/2025

Nella seduta del 24 settembre 2025 ha adottato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento disciplinare a carico:

della Sig.ra Barbara Viscuso, per le seguenti violazioni disciplinari: artt. 7, 8, 9 e 10 dello Statuto Federale della FIPM in tema di diritti e doveri dei tesserati e riguardo alla durata e cessazione del tesseramento, nonché degli artt.7 e 9 del Regolamento Organico FIPM e degli artt.3 co. I, 4 co. I, 5 del Regolamento di Giustizia FIPM.

Visto l'atto di deferimento e i relativi allegati;

Visto il Regolamento di Giustizia;

Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

L'Ufficio della Procura Federale riceveva in data 08/01/2025 dal sig. Pierluigi Giancamilli in qualità di Consigliere federale della FIPM, una segnalazione in cui venivano evidenziati dei profili di responsabilità in capo alla sig.ra Barbara Viscuso, quale riferimento dei GAF nonché dirigente della società affiliata alla federazione ASD Area 51, per omesso controllo e verifica della regolarità dei tesseramenti delle atlete appartenenti al citato Gruppo, tra cui in particolare l'atleta Ginevra Cassone tesserata fino al 31 dicembre con la ASD Area 51.

A seguito della ricezione di detta segnalazione, in data 28 Gennaio 2025, venivano avviate, da parte della Procura Federale, le relative indagini.

In particolare, venivano svolte alcune audizioni e veniva acquisita documentazione al fascicolo istruttorio. Nello specifico la Procura Federale, riteneva assumessero valenza probatoria e dimostrativa i seguenti atti e documenti:

1. Segnalazione Consigliere Federale Giancamilli dell'8/1/2025 con n. 1 allegato (screenshot);
2. Audizione in data 21 marzo 2025 della sig.ra Barbara Viscuso quale tecnico della FIPM, responsabile del GAF Roma2 e tecnico, nonché consigliere, della società Area 51;
3. Documentazione acquisita presso l'Ufficio di Tesseramento della FIPM in data 21 marzo 2025;

**Federazione Italiana  
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA  
Via Vitorchiano 113/115  
Tel. 06.91516800  
C.F. 97015820588  
P.I. 04257001000



4. Audizione del 24 marzo 2025 del sig. Angelo Maccaroni, quale Direttore Sportivo della FIPM, nonché Presidente dell'ASD Sabina ma soprattutto Commissario Straordinario del Centro di preparazione olimpica di Montelibretti;

5. Audizione del sig. Francesco De Santis, Presidente della società Cures 2019 tenutasi l'11 aprile 2025;

6. Audizione del sig. Marco D'Amata, Tecnico della società Sabinavis tenutasi l'11 aprile 2025;

Dall'esame degli atti ed alla luce delle attività istruttorie svolte emergevano, a detta della Procura Federale, comportamenti di passibile rilevanza disciplinare nei confronti della sig.ra Barbara Viscuso. In particolare, secondo l'Ufficio di Procura, la Sig.ra Viscuso avrebbe omesso di vigilare, quale tecnico responsabile del Gaf Roma 2 che si allena presso il CPO di Montelibretti, sulle atlete che fanno parte del citato Gruppo in relazione al loro regolare tesseramento; detta omissione aveva riguardato nello specifico l'atleta Ginevra Cassone che è risultata essere tesserata fino al 31 dicembre 2024 con la società ASD Area 51, ma tale tesseramento non era stato colpevolmente rinnovato al momento degli allenamenti tenutisi ai primi di gennaio del 2025 (l'8 gennaio 2025) a cui detta atleta aveva partecipato. Tale circostanza non può considerarsi solo il frutto di una mera dimenticanza, ammesso che ciò possa scriminare la condotta in oggetto, in quanto la presunta incolpata, oltre ad essere la responsabile del GAF, ricopre anche il ruolo di tecnico e consigliere della società di appartenenza dell'atleta sopraindicata ( Area 51) e quindi era ( o comunque doveva essere ) assolutamente a conoscenza del fatto che la Cassone non risultava tesserata al momento di entrare in vasca, con ciò che questo comporta in termini di esposizione dell'atleta ai rischi legati all'attività sportiva senza una adeguata copertura assicurativa.

Alla luce di quanto sopra il Procuratore Federale, ha disposto il deferimento della Sig.ra Barbara Viscuso per la violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 dello Statuto Federale della FIPM in tema di diritti e doveri dei tesserati e riguardo alla durata e cessazione del tesseramento, nonché degli artt. 7 e 9 del Regolamento Organico FIPM e degli artt. 3 co. I, 4 co. I, 5 del Regolamento di Giustizia FIPM.

Veniva, quindi, fissata l'udienza di discussione per il giorno 24 settembre 2025, alle ore 15,00, che si svolgeva in modalità da remoto, ed erano presenti, innanzi al Collegio, il Procuratore Federale Avv. Guido Lombardi, l'incolpata Barbara Viscuso e l'Avv. Giulio Vitellozzi, in rappresentanza dell'incolpato, il quale aveva già depositato tempestivamente memorie difensive.

Il Presidente del Tribunale, preliminarmente, dava la parola alla sig.ra Barbara Viscuso, la quale precisava che c'erano diverse circostanze che non le quadravano: il tesseramento dell'atleta fatto senza alcuna autorizzazione, tenuto conto anche del fatto della minore età dell'atleta all'epoca dei fatti, non sarebbero nemmeno chiare per la Viscuso le ragioni per le quali sia stato fatto realmente il video che, in ogni caso, non riprende gli atleti che nuotano. La medesima inoltre ha affermato di non sapere chi avesse detto al sig. Giancamilli i nomi degli atleti afferenti al GAF. La Viscuso precisava inoltre, che a suo avviso il tesseramento fatto dal Giancamilli costituisce un illecito e che il video non ha data certa. Il Giancamilli, inoltre, in quanto Consigliere Federale, sarebbe potuto intervenire immediatamente facendo uscire l'atleta dall'acqua. Infine, precisava la Viscuso che, a distanza di quattro mesi, non posso ricordare chi era presente. Aggiungeva da ultimo che il genitore della ragazza aveva dichiarato che la stessa aveva ripreso ad allenarsi il 10 gennaio in quanto precedentemente era in Giappone.

Il Presidente dava parola al Procuratore Federale, il quale si riportava a quanto già espresso nell'atto di deferimento prodotto e tenuto conto del comportamento processuale dell'incolpata, proponeva la applicazione della sanzione di tre mesi di sospensione.

L'Avv. Vitellozzi ribadiva ed evidenziava quanto già indicato nelle memorie chiedendo che non venisse applicata alcuna sanzione ed evidenziando, in ogni caso, l'eccessività della sanzione richiesta



dalla Procura Federale, anche in considerazione della data in cui si sarebbe verificato l'illecito e che poi l'atleta sarebbe stata tesserata solo pochi giorni dopo.

Alle ore 15,40 il Tribunale, preso atto di quanto sopra, si ritirava in camera di consiglio.

## **DIRITTO**

Preliminarmente si rammenta in merito alla questione sottesa al presente procedimento disciplinare che l'atto formale di ingresso nell'ordinamento sportivo di una persona fisica è costituito dal "tesseramento", con il quale una federazione sportiva nazionale conferisce al soggetto l'abilitazione all'esercizio dell'attività sportiva in competizioni e manifestazione da essa organizzate. Si tratta di un atto di adesione formale attraverso il quale il soggetto esercita il diritto di praticare l'attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dal CONI, di natura contrattuale associativa a formazione progressiva: il soggetto, attraverso questo atto, entra, quindi, a far parte di un'associazione sportiva che, a sua volta, è affiliata ad una Federazione sportiva di riferimento. Il tesseramento deve essere considerato come un provvedimento amministrativo di ammissione alla stregua di una licenza, necessario per esercitare attività sportiva agonistica riconosciuta e tutelata all'interno dell'organizzazione federale. Il tesseramento ha, quindi, lo scopo di identificare i soggetti che a vario titolo partecipano all'organizzazione dell'attività sportiva, al fine di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive.

Con l'atto di tesseramento si riconosce il rapporto instauratosi tra atleta e associazione sportiva. L'atleta, che si lega in modo esclusivo con la società, acquista lo status di soggetto di diritto (sportivo) e diviene titolare di un fascio di situazioni giuridiche soggettive che sono alla base di reciproci diritti ed obblighi nei confronti degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, quali gli altri atleti, le associazioni sportive, la federazione nazionale e internazionale.

Fatta tale premessa e passando al merito della questione, per quanto riguarda la posizione della Sig.ra Barbara Viscuso, è necessario partire da alcuni dati incontrovertibili in merito al procedimento posto in essere nei suoi confronti dalla Procura Federale:

- in primo luogo, come emerso dall'istruttoria la Sig.ra Barbara Viscuso, risulta essere responsabile tecnico del GAF Roma 2 che si allena presso il CPO di Montelibretti;

- in secondo luogo, in data 8 gennaio 2025 il GAF Roma 2, si stava allenando presso il CPO di Montelibretti, ove prendeva parte altresì l'atleta Ginevra Cassone tesserata fino al 31 dicembre con la ASD Area 51.

Quest'ultima circostanza è emersa dalle deposizioni del Sig. Marco D'Amata e dal Sig. Francesco De Santis, i quali hanno confermato senza alcun dubbio la presenza dell'atleta in vasca.

In proposito, si evidenzia che il Tribunale ritiene inutilizzabile e, comunque, privo di rilevanza probatoria il video prodotto in atti.

Inoltre, risulta altresì acclarato che alla data del 8 Gennaio 2025 l'atleta Cassone non fosse tesserata per nessuna società sportiva, affiliata alla FIPM.

Ebbene, la Sig.ra Barbara Viscuso avrebbe dovuto vigilare sulle atlete che fanno parte del citato Gruppo e che si stavano allenando quel giorno in relazione al loro regolare tesseramento, ricoprendo essa una posizione di garanzia nei confronti degli atleti, quale responsabile tecnico del GAF Roma 2, tenuto conto che se, da un lato, il tesseramento è preordinato al corretto e trasparente svolgimento delle competizioni federali nonché alla salvaguardia della parità di condizioni tra le società che vi



partecipano; dall'altro, il tesseramento presidia una funzione eminente di tutela nei confronti del singolo atleta, garantendone la previa sottoposizione ai necessari controlli sanitari nonché l'accesso alle coperture assicurative in caso di infortuni.

Detto ciò, tuttavia, non si può non considerare alcune circostanze emerse nel corso dell'istruttoria, che, seppure non possano valere come esimenti, debbono essere tenute nel debito conto ai fini della quantificazione della sanzione da comminare.

In particolare, è emerso dalla deposizione del Commissario Straordinario, Sig. Maccaroni: *“la pressoché totale assenza di regolamenti di prassi organizzative con riferimento alle attività svolta dalle società che si allenano all'interno dell'impianto. A tal proposito uno degli aspetti più delicati – proprio in quel periodo dell'anno – è rappresentato dal tesseramento degli atleti dal momento che lo stesso ha scadenza generale al 31/12 ed in più di un'occasione ho segnalato al Consiglio Federale la necessità di rivedere tale scadenza a tutela degli atleti stessi”*.

Inoltre, il “Modulo tesseramento atleti” dell'atleta Ginevra Cassone per l'anno sportivo 2025 è stato “validato” dal sistema federale in data 10 gennaio, dunque dopo due giorni dai fatti oggetto di contestazione.

Ne discende che se, da un lato, questo Tribunale ritiene fondato il deferimento promosso dalla Procura Federale, allo stesso tempo ritiene opportuno irrogare, alla luce della scansione degli eventi, nei confronti della Sig.ra Barbara Viscuso una sanzione lieve quale quella della censura.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpata, nei termini di cui in motivazione, applica alla Sig.ra Barbara Viscuso la sanzione della censura.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025, in video collegamento, con l'intervento di:

Avv. Scilla Malagoli (Presidente)

Avv. Giovanni Smargiassi (Componente)

Avv. Stefano Pellacani (Componente)